

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2710

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI MARIO, ACHILLI, CANEPA, CASCIO, COLUCCI,  
SPINELLI**

*Presentata il 5 febbraio 1974*

Modificazioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, del quale si propone la modifica, dispone che gli speciali procuratori doganali accreditati in dogana da almeno un anno riferito alla data del 30 giugno 1971, possano ottenere la patente di spedizioniere doganale coadiutore non iscritto all'albo professionale, senza alcuna formalità.

Lo stesso articolo, all'ultimo comma, dispone, altresì, che coloro i quali non siano in possesso di tale unico requisito, sono iscritti, a richiesta, nei registri circoscrizionali del personale ausiliario di cui all'articolo 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

Se il primo comma dell'articolo succitato ha finalmente risolto l'annosa e insostenibile situazione di circa 10.000 procuratori doganali dando loro il giusto riconoscimento alla qualificata ed importantissima attività di operatori in un campo particolarmente delicato dell'interscambio delle merci, il secondo ha in-

dubbiamente danneggiato molti altri lavoratori non meno meritevoli di considerazione.

Questi esclusi (circa trecento persone) da anni hanno dato sufficiente dimostrazione di capacità professionale e spiccata attitudine nel vasto campo della materia doganale, ottenendo l'indiscriminata fiducia dei loro mandanti oltretutto dell'Amministrazione finanziaria. Essi sono giunti in ritardo all'appuntamento con la nuova normativa non certo per loro trascuratezza o noncuranza. Infatti nelle vicissitudini dei loro quotidiani rapporti con le aziende da cui dipendono è stata preponderante e imperativa la convenienza delle prime, a non concedere tempestivamente quella qualifica che comporta un diverso inquadramento contrattuale tra dipendente e datore di lavoro.

Dunque come già detto, non per incapacità, non perché si trattava di personale appena assunto né tantomeno perché non meritevole di fiducia, ma solo semplicemente per questioni retributive, di inquadramento sindacale, di incidenza di costi.

Se la restrizione imposta dal legislatore fu dettata dalla necessità di evitare la « corsa alle procure » e l'inevitabile abilitazione di personale improvvisato, oggi tale motivazione non può preoccupare alcuno perché proprio per il disposto del decreto del Presidente della Repubblica in argomento, l'accreditamento in dogana di nuovo personale non è più possibile.

Si può dire quindi con certezza che, ridando definitivamente ai procuratori esclusi la giusta qualificazione, peraltro già acquistata, si adempirebbe ad un preciso obbligo di equità senza nulla togliere ai diritti di tutti gli altri operatori, già sanciti dalle norme in vigore.

La necessità di ovviare in qualche modo a questa ingiustizia, è stata sentita anche dal Ministero delle finanze che al fine di venire incontro alle esigenze di lavoro dei procuratori doganali accreditati da meno di un anno, disponeva con teledispaccio n. 6755/XI in data 2 agosto 1971 (subito dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 218) che gli stessi potevano continuare ad operare in dogana nelle loro qualità, a titolo provvisorio.

Con la presente proposta — che peraltro non comporta alcun impegno di spesa — si intende, pertanto, ovviare a tale discriminatoria situazione, rendendo giustizia ad una apprezzata categoria di lavoratori.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sono soppresse le parole: « da almeno un anno ».

E, inoltre, soppresso l'ultimo comma del suddetto articolo.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.